

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO
UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
MEMORIA DIFENSIVA

della sig.ra Francesca Maria Rita Patanè

Con riferimento al procedimento disciplinare avviato nei miei confronti dall'Amministrazione universitaria per presunta violazione dell'art. 45 comma 3° lett. h) e comma 6° lett. d) del vigente CCNL per il Personale del comparto "Università" espongo quanto segue:

L'art. 44 del vigente CCNL del personale del comparto Università dispone che le sanzioni disciplinari previste si applichino nel caso di violazione da parte dei lavoratori di uno o più obblighi prescritti nel precedente art. 43.

La contestazione mossami fa riferimento all'art. 45 che stabilisce i criteri per la graduazione delle sanzioni, ma non fa riferimento alcuno né all'art. 43 né individua in alcun modo quale obbligo fra quelli ivi indicati sia stato violato, limitandosi ad affermare che l'articolo da me pubblicato sul sito web "Ateneo palermitano" (n. 49 del mese di gennaio 2006) abbia un contenuto offensivo e diffamatorio nei confronti dell'Università di Palermo e che l'attività da me svolta quale responsabile del suddetto sito web sia incompatibile con lo status di pubblico dipendente.

Di conseguenza il procedimento disciplinare in questione risulta avviato al fine di sanzionare un comportamento tenuto dalla sottoscritta nell'esercizio di una attività esterna ed estranea al rapporto di lavoro, mentre gli obblighi indicati dall'art. 43 del CCNL

vigente riguardano esclusivamente comportamenti tenuti nell'ambito del rapporto di lavoro e nell'assolvimento delle prestazioni cui il lavoratore è tenuto.

Inoltre l'asserita incompatibilità dell'attività svolta con lo status di pubblico dipendente, oltre ad essere inesistente, giacchè non trattasi di esercizio né di attività commerciale, né di altro lavoro subordinato, né di attività professionale, posto che la sottoscritta non è giornalista professionista, ma è soltanto pubblicista, è anche posta in sede impropria, giacchè l'incompatibilità può dar luogo soltanto a diffida a cessare dall'attività incompatibile e, in caso di inottemperanza alla diffida, può dar luogo ad una risoluzione del rapporto di lavoro, ma giammai ad un licenziamento disciplinare.

Va ancora rilevato che l'avere fatto riferimento nella contestazione all'art. 45, comma 3°, lett. h e all'art. 45, comma 6°, lett. d), comporta l'avere ritenuto, anticipatamente rispetto alla conclusione del procedimento disciplinare, quali fossero le sanzioni da applicare, anticipando così il giudizio finale che va adottato soltanto dopo che il procedimento si sia interamente svolto, con l'adozione del provvedimento finale.

Da quanto sopra esposto consegue che i fatti addebitati alla scrivente non costituiscono violazione degli obblighi di cui all'art. 43 del CCNL vigente e pertanto non possono dar luogo all'irrogazione di alcuna sanzione.

Va ancora aggiunto che quanto addebitatomi non può farsi discendere dall'obbligo di fedeltà e di esclusività che caratterizzava

il rapporto di pubblico impiego prima della privatizzazione, giacchè tali obblighi trovavano il loro fondamento nell'art. 13 del D.P.R. 10.1.1957 n. 3, oggi non più applicabile, giusto quanto disposto dal D.Lgs. n. 165/2001.

Senza recesso da quanto sopra argomentato e solo per completezza di difesa si espongono qui di seguito le argomentazioni necessarie ad escludere ogni responsabilità della scrivente anche ove avesse a ritenersi la procedibilità dell'azione disciplinare.

1) Premessa (Gli addebiti)

L'addebito principale - secondo quanto si legge sulla lettera di comunicazione inviatami dall'Ateneo a mezzo raccomandata A/R in data 8 marzo 2006 (prot. n. 14822) muove dalla pubblicazione, sul n. 49/2006 del giornale on line "Ateneo Palermitano" di cui sono direttore responsabile, di un articolo dal titolo "Tanto va la gatta al lardo....." il cui contenuto - apparso "offensivo nei confronti dei docenti menzionati e, in generale, di carattere diffamatorio per l'Ateneo - ha indotto la Direzione Amministrativa a considerare l'azione come "comportamento da cui sia derivato danno grave all'Amministrazione o a terzi" e, "...pur non costituendo illeciti di rilevanza penale..., di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro".

Il secondo addebito è relativo invece alla più generica attività di giornalista, ritenuta dall'Ateneo "incompatibile con lo status di pubblico dipendente".

2) Antefatto (Il caso di cronaca)

L'articolo cui l'Ateneo fa riferimento riguarda un fatto di cronaca nel quale sono coinvolti alcuni professori universitari italiani, tra cui due docenti della Facoltà di Agraria dell'Ateneo: Salvatore Tudisca e Antonio Bacarella, entrambi indagati per associazione a delinquere e abuso d'ufficio.

L'accusa è di aver pilotato concorsi per l'assegnazione di incarichi di insegnamento universitario.

L'indagine è partita dall'esposto di un docente di Economia agraria dell'Università della California, Davis: Quirino Paris e allo stato attuale non si è ancora conclusa.

3) Il fatto (L'articolo)

L'articolo rientra in una seppur poco edificante cronaca universitaria e ciò giustifica la sua presenza tra le pagine elettroniche del giornale.

In realtà non si trattava di una notizia nuova – già ampiamente trattata infatti negli anni precedenti (2004 e 2005), ufficializzata da lanci di agenzia (Ansa) e pubblicata da varie testate giornalistiche nazionali e locali come "Il Giornale", "Il Corriere della Sera" e il "Giornale di Sicilia" (quest'ultimo con articolo corredato da foto dei docenti palermitani indagati).

Di più aggiornato, rispetto ai mesi precedenti, c'era il passaggio dell'inchiesta – iniziata a Firenze – alla Procura di Trieste: ma anche quest'elemento era stato trattato dalla stampa nazionale prima che da me.

4) Alcune considerazioni e precisazioni sull'accaduto

Con la pubblicazione dell'articolo ho esercitato un mio doppio diritto:

a) quello di cittadina libera che vive in un Paese libero e democratico, sancito dall'art. 21 della Costituzione Italiana: il diritto di libera espressione (**"Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure"**);

b) e quello, come giornalista, di informare.

Quest'ultimo – un diritto/dovere – è riconosciuto anche dalla "Carta dei doveri del Giornalista" sottoscritta nel 1993 dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana, in cui si legge che **"il lavoro del giornalista si ispira ai principi della libertà d'informazione e di opinione sanciti dalla Costituzione italiana, ed è regolato dall'articolo 2 della legge n. 69 del 3 febbraio 1963: è diritto insopprimibile dei giornalisti la libertà d'informazione e di critica, limitata dall'osservanza delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui ed è obbligo inderogabile il rispetto della personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità sostanziale dei fatti, osservati sempre i doveri imposti dalla lealtà e dalla buona fede"**.

Il titolo dell'articolo non è quello citato sulla lettera di addebito "Tanto va la gatta al lardo...." Bensì: "Indagati due docenti dell'Università di Palermo", più idoneo alla severità dell'argomento. Il titolo, dalla Direzione Amministrativa attribuito impropriamente

all'articolo costituiva in realtà il titolo di copertina (quello dell'home page) il cosiddetto titolo "di richiamo" avente lo scopo, nel rispetto della verità e secondo forme stilistiche tipiche del settore, di sollecitare l'interesse e la curiosità intellettuale del lettore , e comunque era riferito, come del resto ben evidenziato nel contenuto del testo di copertina, non al caso di cronaca in particolare, e nemmeno all'Università di Palermo, ma a una più generale situazione di "malauniversità" regionale (ben noti i casi di arresti per mafia all'Università di Messina) e nazionale.

Nel pubblicare l'articolo non ho fatto alcuna rivelazione, dato che la notizia dell'apertura dell'inchiesta a carico dei docenti indagati era già da anni di dominio pubblico per essere stata più volte pubblicata, come già detto, da altre testate locali, nazionali e probabilmente anche internazionali (dal momento che l'indagine è partita dall'esposto del professor Paris, che, come già detto, è un docente dell'Università della California) e diffusa da agenzie di stampa come l'Ansa.

E proprio in considerazione di quanto sostenuto nel precedente punto, poiché non mi risulta che uguale posizione sia stata tenuta dall'Ateneo nei confronti di tutti gli altri colleghi e di tutte le altre testate giornalistiche che si sono occupate del caso - l'ipotesi di diffamazione dovrebbe sussistere anche in presenza di firma e di testate diverse - ritengo l'azione dell'Ateneo persecutoria nei miei confronti e costituirà ulteriore elemento nella causa del mobbing da me avviata contro l'Ateneo nel 2004 e tuttora in corso.

In calce all'articolo, proprio per il mio massimo rispetto per la verità dei fatti e l'obiettività dell'esposizione, non ho mancato di sottolineare che un fatto è la cronaca, un altro sono le deduzioni, che spettano solo ai giudici, scrivendo: "Ma se questa è la realtà (incontestabile), le deduzioni spettano solo ai giudici: è loro il compito di distinguere regolarità di procedure da ipotesi di reato".

La mia attività di giornalista non è in alcun modo collegata al servizio all'Università e rientra tra le attività private sulle quali l'Ateneo non ha alcuna voce in capitolo né titolo per sindacare o esercitare un qualsivoglia controllo.

I docenti indagati si sono sentiti offesi per il fatto di essere stati nominati sull'articolo? E di chi è la responsabilità, del giornalista che ha esercitato davanti a un fatto reale l'apertura dell'inchiesta a loro carico il proprio diritto/dovere di informare, o di tutto ciò che ha portato diverse Procure d'Italia a indagare sull'accaduto?

L'Amministrazione universitaria ha considerato l'articolo "di carattere diffamatorio per l'Ateneo". Con ciò l'Università si identifica con gli indagati, senza che ve ne sia alcuna ragione, anzi incautamente, non essendosi ancora pronunciata l'autorità giudiziaria.

Sarebbe più comprensibile, la posizione assunta, se fosse indirizzata verso i docenti indagati che certamente, al di là dei risultati dell'indagine, non stanno contribuendo alla valorizzazione dell'immagine dell'Istituzione né in ambito nazionale né in ambito internazionale.

5) *La presunta diffamazione*

L'ipotesi di diffamazione da cui prende le mosse il procedimento disciplinare a mio carico per la quale la stessa Direzione Amministrativa non ravvisa rilevanza penale, ben conscia di non potere sostenere l'accusa appare capziosa e priva di fondamento giuridico e razionale.

L'articolo, infatti, non offende alcuna reputazione dal momento che si limita a esporre un fatto di cronaca l'apertura di un'indagine reale e incontestabile e già noto, e non anticipa alcuna sentenza di colpevolezza.

Al contrario, come già detto, precisa solo che è giudiziaria e non certo giornalistica la sede idonea all'emanazione di qualsivoglia sentenza.

D'altra parte la sentenza n. 5259 del 18 ottobre 1984 della Corte di Cassazione, meglio nota come il "Decalogo del Giornalista", considera legittimo - ed è questo il caso - l'esercizio del diritto di cronaca quando sussistano utilità sociale dell'informazione, verità e forma civile dell'esposizione.

Inoltre, procedendo da supposizione contraria ai fini di una ulteriore verifica, poiché il reato di diffamazione, una volta riconosciuto, prevede anche il diritto di rettifica, desidererei che l'Ateneo mi informasse su quale potrebbe essere, nel caso in questione, - se per caso riuscisse a trovarlo il contenuto di una eventuale rettifica da parte mia.

L'Ateneo, inoltre, manca di precisare sulla contestazione scritta,

quale sarebbe dovuto essere il mio comportamento corretto, nella mia veste di giornalista (che non è un abito, che si indossa o non si indossa a piacimento o a seconda delle circostanze e delle sedi in cui ci si trova), una volta venuta a conoscenza del fatto.

Avrebbe preferito che lo tacessi? Che lo insabbiassi? Che lo smentissi, per una sorta di "solidarietà ambientale"? Che lo ignorassi a svantaggio della trasparenza dell'Istituzione e in ossequio, invece, di ben radicati poteri dei singoli?

6) Il secondo addebito (La presunta incompatibilità)

Per quanto riguarda il secondo addebito:

a) **preMESSO** che la normativa vigente dà facoltà ai giornalisti che lavorano nell'ambito della Pubblica Amministrazione di svolgere tale attività: il sesto comma dell'art. 58 del decreto legislativo n. 219/1993, successivamente ripreso dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, su "Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi", infatti, dispone che le collaborazioni a giornali e riviste sono sempre consentite e non prevedono alcuna forma di procedimento autorizzatorio, come ben sanno d'altra parte anche tutti i docenti dell'Ateneo che collaborano a testate di vario tipo e che sono anch'essi dipendenti dell'Amministrazione universitaria;

b) **preMESSO** che la mia collaborazione, tra l'altro, non si configura neppure come rapporto di lavoro, essendo prestata a titolo assolutamente gratuito e fuori dell'orario di servizio;

c) **e preMESSO**, altresì, che già nel 2003 subii da parte dell'Ateneo un altro procedimento disciplinare (di tipo punitivo e con sottrazione

di quattro ore di retribuzione) riconducibile nella stessa attività, per avere denunciato con un esposto alla Procura della Repubblica di Palermo l'illegalità della posizione dell'Amministrazione nei confronti della testata giornalistica "Ateneo Palermitano" di cui, come risulta agli atti del Tribunale di Palermo, sono unica e legittima proprietaria (l'Ateneo stampava un giornale con identica testata non registrata al Tribunale e dunque non in regola con la legge sulla stampa: la legge configura tali pubblicazioni come "stampa clandestina" e punisce penalmente i responsabili);

come mai il rilievo di incompatibilità dell'attività giornalistica col mio status di dipendente - pur nella sua evidente capziosità - non mi è stato mosso anche ai tempi del primo procedimento disciplinare? (nulla, infatti, è cambiato dal punto di vista legislativo da allora ad ora).

Come mai il rilievo di incompatibilità dell'attività giornalistica col mio status di dipendente in tutti questi anni di pubblicazione non mi è stato mai avanzato?

Quanto sta incidendo in questa contestazione la necessità di dover garantire caste e privilegi attualmente in bilico per l'attenzione di diverse Procure nazionali?

E quanto, eventualmente, l'editoriale del numero 50 di "Ateneo Palermitano" (successivo al numero contenente l'articolo dall'Ateneo "incriminato"), in cui per la prima volta scrivo del caso del giornale dell'Ateneo non in regola con la legge sulla stampa, rendendolo finalmente pubblico?

Dai procedimenti avanzati nei miei confronti appare evidente che l'Ateneo, piuttosto che associarsi alle voci di chi agisce a favore della ricerca della verità, ritenga più opportuno censurare e condannare tali voci.

E considerando poi che in tempi passati l'Amministrazione ha utilizzato la mia attività di giornalista avendomi dato l'incarico di direttore editoriale di quell'"Ateneo Palermitano" organo di informazione dell'Università di Palermo (in regola, allora, con le leggi sulla stampa), mi chiedo se l'incompatibilità con lo status di dipendente ipotizzata oggi dall'Ateneo, che evidentemente allora non riscontrava, sia dovuta non tanto alla mia attività giornalistica in generale, ma al fatto che la testata per la quale scrivo e che dirigo non sia più di proprietà dell'Ateneo, sia impossibile da "controllare" e possa non essere allineata con certe sue politiche.

7) Considerazioni sul procedimento disciplinare

E infine, *dulcis in fundo*, alcune considerazioni sulla condanna: un vero e proprio exploit, da parte dell'Ateneo, che ben si attaglia al processo di mobbing attivato da anni nei miei confronti e che oggi con la minaccia di licenziamento senza preavviso raggiunge il suo culmine.

Ma nonostante la coerenza con l'atteggiamento pervicacemente tenuto contro di me, che fa di questa decisione una delle poche scelte coraggiose (oltre che temerarie) dell'Ateneo, riallacciandomi a quanto già argomentato in apertura della presente memoria, è impossibile non rilevare l'illegittimità del provvedimento.

Il licenziamento disciplinare per un reato commesso fuori dell'ambito lavorativo, infatti, secondo una sentenza del Tribunale di Genova, che pertanto costituisce precedente giurisprudenziale (sentenza 18.12.1996 – 10.2.1997, n. 290), non costituisce automaticamente giusta causa di licenziamento.

E ancora un'altra sentenza del Tribunale di Genova (10/12 – 24.12.1996 n. 1929) stabilisce che la massima sanzione disciplinare del licenziamento deve ritenersi sproporzionata laddove l'adozione di altra sanzione, conservativa, appaia idonea a dissuadere il lavoratore sanzionato dalla futura commissione di fatti analoghi: al di là del successo che avrebbe avuto, nemmeno un minimo tentativo, in questo senso, è stato fatto.

E' opportuno sottolineare inoltre che secondo l'attuale giurisprudenza italiana la minaccia di licenziamento configura violenza morale qualora il giudice accerti l'inesistenza delle inadempienze contestate, ovvero quando gli addebiti mossi al lavoratore non costituiscano valido motivo per il recesso.

Al di là dell'accertamento del giudice, che seguirà, a garanzia dei miei diritti violati, io ritengo che tali inadempienze non solo non esistono, ma mi sono state contestate in modo strumentale per giustificare la defenestrazione di una dipendente scomoda.

La condanna, dunque, sarebbe illegittima, sproporzionata rispetto all'ipotesi di reato e non prevista per i casi di diffamazione riconosciuta, che non contempla tra le pene il licenziamento, peraltro da un posto di lavoro che con l'attività giornalistica sotto

accusa nulla ha a che fare.

Avrei compreso di più, anche se sarebbe stata infondata, una querela personale, nella mia qualità di giornalista, da parte dei due docenti indagati, che invece, vengono difesi d'ufficio dall'Università con strumenti della Pubblica Amministrazione aventi finalità diverse e che quindi vengono usati realizzando un eccesso di potere per sviamento.